




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 682 e abb.-A

Introduzione dell'insegnamento scolastico
dell'educazione civica

N. 21 – 30 aprile 2019



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 682 e abb.-A

Introduzione dell'insegnamento scolastico
dell'educazione civica

N. 21 – 30 aprile 2019

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI.....	- 3 -
ARTICOLO 2	- 3 -
ISTITUZIONE DELL'INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE CIVICA	- 3 -
ARTICOLI 3 E 4	- 7 -
SVILUPPO DELLE COMPETENZE E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO, COSTITUZIONE E CITTADINANZA.....	- 7 -
ARTICOLO 5	- 7 -
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE	- 7 -
ARTICOLO 6	- 9 -
FORMAZIONE DEI DOCENTI	- 9 -
ARTICOLO 7	- 11 -
SCUOLA E FAMIGLIA	- 11 -
ARTICOLO 8	- 11 -
SCUOLA E TERRITORIO	- 11 -
ARTICOLO 9	- 12 -
ALBO DELLE BUONE PRATICHE DI EDUCAZIONE CIVICA	- 12 -
ARTICOLO 10	- 12 -
VALORIZZAZIONE DELLE MIGLIORI ESPERIENZE	- 12 -
ARTICOLO 12	- 13 -
CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA.....	- 13 -

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

A.C.	682 e abb.-A
Titolo:	Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica o educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e alla Costituzione
Iniziativa:	parlamentare in prima lettura alla Camera
Relazione tecnica (RT):	assente
Relatrice per la Commissione:	Colmellere
Gruppo:	Lega
Commissione competente:	VII Commissione (Cultura)

PREMESSA

La proposta di legge reca l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione civica nella scuola primaria e secondaria.

È oggetto della presente Nota il testo risultante dall'esame in sede referente svolto presso la VII Commissione (Cultura).

Il testo non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLO 2

Istituzione dell'insegnamento dell'educazione civica

Le norme prevedono che, a decorrere dal 1° settembre del primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della legge, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione sia attivato l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, e che iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile vengano avviate dalla scuola dell'infanzia (comma 1).

Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione promuovono l'insegnamento dell'educazione civica. A tal fine, nei livelli essenziali dei percorsi che le Regioni assicurano, si prevede che, tra le acquisizioni relative ai percorsi liceali di istruzione e formazione

professionale, siano incluse anche le competenze civiche in aggiunta a quelle linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche¹ (comma 2).

Le istituzioni scolastiche prevedono nel curriculum di istituto l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, specificandone l'orario che non può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto orario gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curriculum (comma 3).

Si prevede che l'insegnamento trasversale dell'educazione civica sia affidato, anche in contitolarità, ai docenti della classe e che a tal fine le istituzioni scolastiche utilizzino le risorse dell'organico dell'autonomia. L'insegnamento è affidato ai docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, ove disponibili nell'ambito dell'organico dell'autonomia (comma 4). Tra i docenti cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica, un docente ha compiti di coordinamento (comma 5).

L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal D.lgs. n. 62/2017 e dal D.P.R. n. 122/2009 in cui il docente coordinatore formula la proposta di voto (comma 6).

Le normative citate disciplinano, rispettivamente, la valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato e la valutazione degli alunni nel primo e nel secondo ciclo dell'istruzione.

Viene quindi riportata una clausola in base alla quale dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, né ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento di cui al comma 5 non sono dovuti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati, salvo che la contrattazione d'istituto stabilisca diversamente, con oneri a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (comma 7).

Infine, a decorrere dal 1° settembre del primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, si dispone l'abrogazione dell'articolo 1 del D.L. n. 137/2008, nonché dell'articolo 2, comma 4 e dell'articolo 17, comma 10 del D.lgs. n. 62/2017.

L'articolo 1 del D.L. n. 137/2008 sopra richiamato stabilisce che, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. n. 275/1999 (relativo alle iniziative finalizzate all'innovazione), siano attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e storico sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate anche nella scuola dell'infanzia. Inoltre, al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, sono altresì attivate iniziative per lo studio degli statuti regionali delle regioni ad

¹ Attraverso la modifica dell'articolo 18, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 226/2005.

autonomia ordinaria e speciale. All'attuazione della disposizione si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Le norme del D.lgs. n. 62/2017 prevedono che siano oggetto di valutazione, nell'ambito dell'esame di Stato nel primo ciclo di istruzione, le attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione» (articolo 2, comma 4), mentre nell'ambito del colloquio orale vengano accertate le conoscenze e competenze maturate dal candidato nell'ambito delle attività relative a «Cittadinanza e Costituzione» (articolo 17, comma 10).

Alle disposizioni qui richiamate non sono stati ascritti nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma prevede l'attivazione dell'insegnamento dell'educazione civica, con un monte ore annuale di 33 ore nel primo e secondo ciclo di istruzione, nonché l'avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile nella scuola dell'infanzia. Per raggiungere il predetto orario gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di autonomia e affidano l'insegnamento ai docenti della classe utilizzando le risorse dell'organico dell'autonomia. Infine, il comma 7 prevede che dall'attuazione dell'articolo in esame non debbano derivare incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, né ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.

In proposito, sarebbe necessario acquisire dati ed elementi di quantificazione volti a suffragare l'assunzione che l'insegnamento dell'educazione civica – che la norma qualifica come obbligatorio e valevole ai fini della valutazione del discente – possa essere effettivamente svolto presso ciascuna istituzione scolastica, a partire dal primo anno scolastico utile, nel quadro delle risorse dell'autonomia, senza quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza pregiudizio di ulteriori attività già programmate o avviate a valere sulle medesime risorse; tale valutazione dovrebbe tenere esplicitamente conto, in particolare, dei contenuti di educazione alla cittadinanza digitale che l'articolo 5 (alla cui scheda si rinvia), ai commi 1 e 2, prevede che debbano essere sviluppati nell'ambito dell'insegnamento di educazione civica. Inoltre, per quanto concerne le scuole dell'infanzia, andrebbe chiarito a valere su quali risorse debbano essere effettuate le iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile di cui al comma 1.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 7 dell'articolo 2 stabilisce che al docente con compiti di coordinamento, individuato, per ciascuna classe, tra i docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica, non sono dovuti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati, salvo che la contrattazione di istituto stabilisca diversamente, con oneri a carico del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

Riguardo al citato Fondo² si segnala che esso è disciplinato dall'articolo 40 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca per il triennio 2016-2018³ e che il contratto integrativo nazionale per il settore scuola provvede alla sua ripartizione tra le diverse finalità alle quali esso è destinato ai sensi del predetto articolo 40, definendo i criteri di riparto tra le singole istituzioni scolastiche ed educative.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare giacché gli oneri eventuali non potranno comunque eccedere i limiti delle disponibilità del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

Si potrebbe peraltro valutare l'opportunità di escludere espressamente, al pari degli altri emolumenti, anche la possibilità di corrispondere rimborsi spese al personale docente con compiti di coordinamento, ferma restando comunque la previsione secondo la quale la contrattazione di istituto può stabilire diversamente, con oneri a carico del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. Sul punto appare comunque necessario acquisire una conferma da parte del Governo.

² Si ricorda che nel Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa confluiscono risorse in precedenza allocate su Fondi istituiti ai sensi di previgenti Contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché le risorse del Fondo per la valorizzazione del merito del personale docente, di cui all'articolo 1, comma 126, della legge n. 107 del 2015, e le risorse finalizzate alla valorizzazione della professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'articolo 1, comma 592, della legge n. 205 del 2017.

Le risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa sono finalizzate a remunerare il personale delle istituzioni scolastiche per le finalità espressamente indicate dall'articolo 40, comma 4, del citato CCNL per il triennio 2016-2018, tra le quali si segnalano: l'erogazione di compensi per le ore eccedenti di insegnamento per la sostituzione dei colleghi assenti, il finanziamento delle attività di recupero presso le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, la valorizzazione dei docenti, il finanziamento degli incarichi specifici del personale ATA.

³ Il contratto è pubblicato sul Supplemento ordinario n. 33 della *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 20 giugno 2018.

ARTICOLI 3 e 4

Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento, Costituzione e cittadinanza

Le norme prevedono che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, siano definite Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica che individuano, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento [articolo 3, comma 1)].

Il provvedimento deve essere adottato in coerenza con le Indicazioni nazionali e, per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con le Indicazioni nazionali e nuovi scenari, nonché con le Linee guida vigenti, tenendo a riferimento una serie di tematiche in esse indicate. Inoltre, nell'ambito dell'insegnamento trasversale di educazione civica sono altresì promosse l'educazione stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva [articolo 3, comma 2)].

Viene poi affermato il principio che la conoscenza della Costituzione italiana viene posta a fondamento dell'insegnamento dell'educazione civica tanto da rientrare tra le competenze di cittadinanza che tutti gli studenti, di ogni percorso di istruzione e formazione, devono conseguire. A tal fine si prevede la promozione della conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, per cui vengono attivate iniziative per lo studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale (articolo 4).

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in relazione al contenuto essenzialmente ordinamentale delle norme.

ARTICOLO 5

Educazione alla cittadinanza digitale

La norma prevede l'educazione alla cittadinanza digitale e, a tal fine, nel rispetto dell'autonomia scolastica, lo sviluppo di abilità e conoscenze digitali essenziali nell'ambito dell'offerta formativa erogata (commi 1-2).

A tal fine l'offerta formativa include almeno le seguenti abilità:

- a) analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali;
- b) interagire attraverso una varietà di tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto;
- c) informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l'utilizzo di servizi digitali pubblici e privati. Cercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali;
- d) fornire norme comportamentali nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e l'interazione in ambienti digitali. Adattare le strategie di comunicazione al pubblico specifico ed essere consapevoli della diversità culturale e generazionale negli ambienti digitali;

- e) creare e gestire identità digitali, essere in grado di proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati che si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e servizi, rispettare i dati e le identità altrui. Utilizzare e condividere informazioni personali identificabili proteggendo sé stessi e gli altri;
- f) conoscere le politiche sulla *privacy* applicate dai servizi digitali sull'uso dei dati personali;
- g) essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico; essere in grado di proteggere sé e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali; essere consapevoli delle tecnologie digitali per il benessere psicofisico e l'inclusione sociale.

Per verificare l'attuazione delle predette disposizioni, si prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca convochi ogni due anni la Consulta dei diritti e dei doveri dell'adolescente digitale di nuova istituzione (comma 3).

I criteri di composizione e le modalità di funzionamento della Consulta sono determinati con decreto del MIUR in modo da assicurare la rappresentanza degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie e degli esperti del settore, mentre l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza esprime un componente della Consulta (comma 4).

La Consulta presenta, periodicamente, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca una relazione sullo stato di attuazione dell'articolo in esame, segnalando eventuali iniziative di modificazione che ritenga opportune (comma 5), e si coordina con il Tavolo interministeriale istituito ai sensi della legge n. 71/2017⁴ (comma 6).

Infine, si prevede che per l'attività prestata in seno alla Consulta, ai relativi componenti non siano dovuti compensi, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese (comma 7).

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento ai commi 1 e 2, che elencano i contenuti dell'educazione alla cittadinanza digitale, da erogare nell'ambito dell'insegnamento di educazione civica, si rinvia alla richiesta di dati ed elementi formulata con riguardo all'articolo 2, che concerne l'istituzione dell'insegnamento di educazione civica. In particolare, andrebbero forniti chiarimenti sulla disponibilità delle professionalità e delle attrezzature richieste per tale disciplina, ovvero i costi da sostenere per la relativa attività di formazione (in proposito si rinvia al successivo articolo 6) e le corrispondenti fonti di finanziamento.

In merito ai commi da 3 a 7, che istituiscono e disciplinano la Consulta dei diritti e dei doveri dell'adolescente digitale – alla quale sono affidate funzioni di valutazione, di diffusione informativa nonché propositive – si rileva che, ai sensi del comma 7, ai relativi componenti non

⁴ Si fa riferimento al tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo e per i cui componenti non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

sono dovuti compensi, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese. In proposito, sarebbe necessario da un lato acquisire chiarimenti circa le spese derivanti dal funzionamento della Consulta (ad esempio, spese di segreteria, per acquisizioni di risorse informative, per svolgimento di ricerche ecc.), e dalle relative esigenze logistiche, dall'altro, acquisire una conferma che la Consulta possa effettivamente operare in mancanza di rimborsi spese per i rappresentanti di studenti, insegnanti e famiglie.

Ai predetti fini sarebbe altresì utile acquisire indicazioni circa la collocazione della Consulta.

ARTICOLO 6

Formazione dei docenti

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 125, della legge n. 107/2015 prevede che, per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative (di cui ai commi da 121 a 124) viene autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016.

A tal riguardo, la RT (AC 2994) evidenziava che la norma disponeva l'obbligatorietà della formazione in servizio dei docenti di ruolo, nel limite delle risorse finanziarie autorizzate sopra indicate. Si evidenzia come la RT riferita al testo approvato dalla Camera (AS 1934) sulla formazione in servizio per i docenti ha ricordato come sia stato definito un modello di formazione innovativo indirizzato a tutti i docenti, composto da 50 ore di attività, strutturate in modo da ridurre i costi di docenza anche utilizzando la formazione tra pari e un sistema gestionale *on-line*. Il percorso è suddiviso in 4 fasi: condivisione del percorso formativo; laboratori formativi dedicati; attività *peer to peer* (5 ore di affiancamento di ciascun docente ad un tutor della scuola per scambio di esperienze tra pari e 4 ore di autoformazione e rielaborazione dell'esperienza); formazione *on-line* (20 ore di formazione *on-line* su piattaforma informatica). Tale formazione viene rivolta alla generalità di 762.274 docenti ed i costi distribuiti per le differenti attività. Per ciascun docente veniva previsto un costo di formazione pari a 52,20 euro per un totale stimato di euro 39.785.793,20.

La norma finalizza una quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 107/2015, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, alla formazione dei docenti sulle tematiche afferenti l'insegnamento trasversale di educazione civica e per ricomprendere tali attività, aggiorna il Piano nazionale per la formazione dei docenti di cui all'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 (comma 1).

Inoltre, si prevede che le istituzioni scolastiche effettuino una ricognizione dei loro bisogni formativi e possano promuovere accordi di rete, nonché specifici accordi in ambito territoriale con università, istituzioni ed enti di ricerca di interesse nazionale per ottimizzare le risorse e armonizzare gli adempimenti relativi alla formazione dei docenti sopra indicata (comma 2).

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma finalizza parte delle risorse destinate al Piano nazionale di formazione per la formazione dei docenti ai fini dell'insegnamento trasversale di educazione civica. Sul punto appare necessario acquisire dati che confermino l'effettiva possibilità di far fronte alle esigenze di formazione derivanti dalla norma in esame a valere sulle risorse previste. Andrebbe altresì confermato che tale previsione non pregiudichi la realizzazione di ulteriori attività di formazione già programmate o che risulti comunque necessario realizzare a valere sulle medesime disponibilità.

Quanto agli accordi di cui al comma 2, non si formulano osservazioni nel presupposto che gli stessi possano essere realizzati ad invarianza di oneri da parte di tutti i soggetti pubblici partecipanti.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 6, comma 1, destina una quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015,⁵ pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, alla formazione dei docenti sulle tematiche concernenti l'insegnamento trasversale dell'educazione civica.

In proposito si ricorda che il citato comma 125 ha autorizzato una spesa di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative dei docenti, di cui ai commi da 121 a 124 dell'articolo 1 della stessa legge n. 107 del 2015.

Ciò posto appare necessario che il Governo assicuri, da un lato, l'effettiva disponibilità delle risorse da destinare, ai sensi del presente articolo, alla formazione dei docenti e, dall'altro, che l'utilizzo delle suddette risorse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse.

⁵ Cosiddetta legge per la Buona scuola.

ARTICOLO 7

Scuola e famiglia

La norma prevede il rafforzamento della collaborazione tra scuola e famiglie, anche integrando il Patto di Corresponsabilità di cui all'articolo 5-*bis* del D.P.R. n. 249/1998, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, estendendolo alla scuola primaria.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma non precisa le modalità dell'integrazione scuola-famiglia di cui si prevede un rafforzamento. Pur rilevando il carattere programmatico della norma, sarebbero utili elementi di maggior dettaglio circa i profili applicativi della stessa, che consentano di verificare se alla sua attuazione si possa far fronte a valere sulle risorse disponibili da parte delle istituzioni scolastiche.

ARTICOLO 8

Scuola e territorio

La norma prevede che l'insegnamento trasversale di educazione civica venga integrato con esperienze extra-scolastiche, a partire dalla costituzione di reti anche di durata pluriennale con altri soggetti istituzionali, con il mondo del volontariato e del terzo settore (comma 1). Inoltre, i comuni possono promuovere ulteriori iniziative in collaborazione con le scuole con particolare riguardo alla conoscenza del funzionamento delle amministrazioni locali e dei loro organi e alla conoscenza storica del territorio e alla fruizione stabile di spazi verdi e spazi culturali (comma 2).

In merito ai profili di quantificazione, per quanto concerne il comma 1 – che prevede l'integrazione dell'insegnamento di educazione civica con ulteriori esperienze – considerato che la relativa previsione appare rivestire carattere obbligatorio, andrebbe chiarito quali siano i soggetti ai quali debbano essere specificamente imputati i relativi adempimenti e gli eventuali oneri.

Per quanto concerne il comma 2, che prevede la possibilità di ulteriori iniziative promosse dai comuni, non si formulano osservazioni nel presupposto che gli enti territoriali citati possano provvedere a tali iniziative, nel quadro dei rispettivi vincoli di finanza pubblica, solo al sussistere delle necessarie risorse.

ARTICOLO 9

Albo delle buone pratiche di educazione civica

La norma prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, realizzi l'Albo delle buone pratiche di educazione civica dove sono raccolte, per condividere e diffondere soluzioni organizzative ed esperienze di eccellenza, le buone pratiche adottate dalle istituzioni scolastiche nonché gli accordi e i protocolli sottoscritti dal MIUR per l'attuazione delle tematiche relative all'educazione civica e all'educazione alla cittadinanza digitale.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni nel presupposto che le relative attività possano essere svolte ad invarianza di risorse come espressamente previsto dalla clausola di neutralità finanziaria di cui è corredata la norma. In proposito appare utile una conferma.

ARTICOLO 10

Valorizzazione delle migliori esperienze

La norma prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con cadenza annuale indica, per ogni ordine e grado di istruzione, un Concorso nazionale per la valorizzazione delle migliori esperienze in materia di educazione civica.

In merito ai profili di quantificazione, tenuto conto che dalla formulazione della norma emerge il carattere obbligatorio dell'indizione del concorso annuale, andrebbe chiarito a valere su quali risorse l'amministrazione competente possa effettuare le attività necessarie allo svolgimento dello stesso (quali, ad esempio: preparazione dei bandi, pubblicizzazione dei concorsi, valutazione degli elaborati, eventuali premiazioni ecc.). Ciò al fine di verificare se dette attività possano essere effettivamente svolte nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente, come previsto dalla clausola di invarianza finanziaria che l'art. 12 riferisce alla legge nel suo complesso.

ARTICOLO 12

Clausola di invarianza finanziaria

La norma prevede che dall'attuazione delle disposizioni della legge in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma pone una clausola di neutralità riferita al complesso del provvedimento, laddove l'articolo 6 prevede attività finanziate a valere su specifiche risorse, sia pur già previste dalla vigente normativa. Inoltre ulteriori clausole di neutralità sono riportate all'articolo 2, comma 7 e all'articolo 9, comma 1. In proposito andrebbe acquisita la valutazione del Governo.

Riguardo all'effettiva possibilità di realizzare le attività previste dal testo ad invarianza di oneri, si rinvia alle osservazioni riferite ai singoli articoli.

In merito ai profili di copertura finanziaria, dovrebbe essere valutata l'opportunità di sostituire la clausola di invarianza di cui all'articolo 12, riferita all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, con una clausola di invarianza di portata più ampia, che precisi altresì che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In particolare, l'articolo 12 potrebbe essere riformulato nei seguenti termini: "Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

Sul punto appare comunque necessario acquisire una conferma da parte del Governo.